



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

Regolamento per l'utilizzo del logo e marchio dell'Università Agraria di Tarquinia

Approvato con Delibera C.d.A. n. 7 del 25 ottobre 2023

Art.1 Il logo dell'Università Agraria di Tarquinia sintetizza in forma stilizzata le principali "figure" della identità geografica e produttiva del territorio gestito dall'Ente.

L'Università Agraria di Tarquinia ha un proprio stemma così rappresentato: "di rosso alla croce piana d'argento, caricata in palo e in fascia di un corniolo naturale, radicato, fogliato e fruttifero di rosso".

La riproduzione del sopra descritto logo è allegata al presente Regolamento in forma cartacea e digitale e ne fa parte integrante e sostanziale. Scritte e contorni sono tracciati in nero.

Il logo dell'Università Agraria di Tarquinia non può essere utilizzato in mancanza di preventiva autorizzazione dell'Ente.

Art. 2 L'utilizzazione del logo è finalizzata ad una o più delle seguenti attività:

- a) la promozione, la valorizzazione, la commercializzazione di prodotti tipici locali, enogastronomici e artigianali del territorio con particolare riferimenti a beni e servizi ce facciano riferimento al demanio collettivo e/o al suo patrimonio
- b) iniziative ed attività sociali e a favore di categorie svantaggiate;
- c) eventi culturali e sportivi;

Può essere concesso a: Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative, Imprenditori, Soggetti Privati avente sede nel territorio comunale, ovvero non aventi sede nel territorio comunale ma la cui attività e/o iniziativa contribuisca a migliorarne l'immagine, accrescendo la valorizzazione della realtà locale.

Ai fini dell'utilizzo commerciale, il logo è sostituito dal marchio, di esclusiva proprietà dell'Università Agraria di Tarquinia previo deposito presso la C.C.I.A.A. di Viterbo – Rieti in data _____ e registrato al n. _____.

L'utilizzo può essere concesso previa presentazione di idoneo progetto che ne indichi le finalità.

Art. 3 Il marchio può essere posto e/o utilizzato e/o stampato e/o riprodotto su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli e qualsiasi altro supporto dal richiedente, ma deve essere collocato distintamente dal marchio o dalla denominazione della ditta richiedente. Non può essere unito a marchi aziendali e, in ogni caso, non può essere utilizzato su materiali diversi da quelli preventivamente autorizzati.

L'interessato dovrà essere in regola con tutte le norme previste dalle leggi e disciplinanti l'esercizio della propria attività, fornire ampia garanzia di serietà professionale attraverso la buona qualità e la genuinità dei prodotti che si intendono commercializzare e/o valorizzare e comprovata esperienza nel campo sociale e culturale.

Art. 4 L'uso da parte di terzi del logo e/o marchio, descritto nell'art. 1, è concesso mediante il rilascio di autorizzazione in forma amministrativa scritta dal Presidente, sempre preceduta da apposita delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 5 La richiesta di concessione d'uso del logo e/o marchio dell'Università Agraria di Tarquinia dovrà avvenire mediante presentazione di una richiesta formale che contenga la descrizione della situazione del richiedente, per quanto attiene gli aspetti organizzativi, sociali e commerciali, le condizioni economiche della proposta, nonché le modalità d'uso del logo e/o marchio e l'elenco analitico, in caso di promozioni di prodotti tipici locali ed enogastronomici, dei prodotti per i quali è richiesta la licenza d'uso.

Art. 6 Le richieste di utilizzazione del logo saranno vagliate dagli uffici dell'Ente che valuterà i requisiti e l'idoneità delle proposte che sottoporrà alla Giunta.

Art. 7 Il richiedente si deve, inoltre, impegnare:

- ✓ Ad utilizzare il logo e/o marchio in modo da non offendere il decoro dell'Università Agraria di
- ✓ Tarquinia;
- ✓ A far prendere visione all'amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia delle modalità d'uso del logo e /o del marchio fedelmente riprodotto prima dell'impiego.

Art. 8 La durata della concessione d'uso del logo e /o marchio dell'Università Agraria di Tarquinia verrà concordata e stabilita di volta in volta con apposito atto scritto e per un tempo determinato, che non potrà superare dodici mesi dall'avvenuta concessione, salvo motivato rinnovo per egual periodo di tempo.

Art. 9 Il contratto di concessione d'uso dovrà prevedere clausole di risoluzione espressa per utilizzo non conforme alla concessione o per gravi motivi di inadempienza da parte del richiedente, fatto salvo il diritto dell'amministrazione a far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, oltre che sanzioni previste dalle leggi e dalle norme civili e penali vigenti. In caso di utilizzo improprio del marchio dell'Ente nella commercializzazione di prodotti tipici locali, questi potrà attivarsi per le seguenti azioni:

- richiamo,
- sospensione temporanea,
- annullamento della concessione d'uso.

Art. 10 La concessione d'uso del logo e/o marchio è a titolo oneroso previo pagamento di una somma fissata di anno in anno dalla G.E. con proprio atto.

L'uso può essere gratuito nel caso in cui risponda alla produzione di beni e servizi che facciano riferimento al demanio dell'Ente e/o al suo patrimonio zootecnico e sia finalizzato alla divulgazione e valorizzazione dell'immagine dell'Ente

Art. 11 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dopo che la delibera di approvazione diventi esecutiva.